

LA FINE DEL "CHI HA DATO, HA DATO"

— Fino ad oggi, uno dei principi del nostro ordinamento tributario, era quello del

"chi ha avuto, ha avuto, ha avuto;
chi ha dato, ha dato, ha dato;
scurddammuce u passato
e non ci pensiamo appiù"

Tale principio non è espressamente menzionato nella manualistica istituzionale, per le ragioni più varie: da una sorta di pudore dogmatico, ad un pudore vero e proprio; dalla paura di essere tacciati come contrari alla "ragione dell'erario", supremo principio di una certa giurisprudenza (come di una certa parte dell'Amministrazione finanziaria e di un certo legislatore), al rischio di venir bollati come sostenitori del libero pensiero in materia fiscale e, quindi, come "eretici".

Cionondimeno, accadeva molte volte che vi fossero norme che potessero prestarsi - per la loro evidente carenza o, meglio, e fuor da eufemismi, per "deficienza" tecnico-lessicale - alle antitetiche interpretazioni di vanoniana memoria: pro-fisco e *contra fiscum*. La prima, evidentemente, era sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, e più spesso ancora dal Secit, il quale si è assai distinto in tale tipo di voli pindarici. La seconda, evidentemente, dai contribuenti e dai loro consulenti. Quando la giurisprudenza ai massimi livelli (della Cassazione, della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia) interveniva per affermare che l'interpretazione *contra fiscum* era "quella buona" (attività, questa, volgarmente detta "funzione nomofilattica") e si consolidava, ecco che il legislatore si trovava nella necessità di intervenire, per porre fine alle liti dai tempi biblici, con una norma interpretativa.

Le norme interpretative in materia fiscale sono in realtà di tre tipi. Le prime, assai

rare, sono quelle che rendono giustizia, affermando che l'interpretazione "giusta" era quella data dalla giurisprudenza consolidata, e spesso vanno a beneficio delle ragioni del contribuente.

Le seconde - alquanto diffuse in questi ultimi tempi - sono quelle definite "prepotenti", per non dir di peggio. Esse si basano sul diabolico sillogismo che segue: premessa maggiore: la Suprema Corte dice così e così, e l'orientamento si sta consolidando o si è già consolidato; premessa minore: alla ragione dell'erario tutto ciò non garba; conclusione: dato che a noi (legislatore) ciò che dice la Cassazione, se va contro ai nostri interessi, "non ce ne può frega' de meno", cancelliamo in un sol colpo il precedente giurisprudenziale con una norma interpretativa che affermi esattamente il contrario (ogni tanto mi pare utile ricordare - come ad esempio feci in occasione del Congresso di Genova del '95 - che certe abominazioni, di fronte alla giurisprudenza del Reichfinanzhof, non le aveva compiute neppure quel regime totalitario che non è difficile ricordare).

Le terze - che sono a metà strada tra le prime e le seconde - sono quelle in cui è esplicitato il principio del "chi ha dato, ha dato". Si dice: la giurisprudenza dà ragione ai contribuenti, o la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione, o lo stesso ha fatto la Corte di giustizia; benissimo! Io, legislatore, riconosco il diritto del contribuente, ma "non si fa luogo a rimborso delle somme già pagate". Quindi, per usare un'espressione poco delicata ma alquanto efficace: in caso di dubbio, è meglio non pagare che pagare, perché v'è il rischio che pagando si resti gabbati. Ovvero, come dicono in quel di Genova, "per pagare e morire vi è sempre tempo". Finalmente, però, la Consulta ha

avuto il coraggio (credo che la saggezza l'abbia sempre avuta) di ribellarsi a tale ultimo tipo di norme. Al Giudice delle Leggi è capitata per le mani la norma di cui all'art. 7, comma 10, della l. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo la quale le disposizioni di maggior favore in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa "si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso". La giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la norma nel senso che il divieto di rimborso opera proprio nei casi in cui, non essendo il rapporto tributario definito, si applica la disposizione interpretativa, e quindi con effetto retroattivo, di maggior favore, ma non spetta il rimborso.

Il che vale a dire, in soldoni: hai impugnato un atto impositivo, sostenendo le tesi poi contenute nella norma interpretativa, e il giudizio è pendente? Il giudice ti darà sicuramente ragione, però... se hai pagato, non vedrai mai più i tuoi quattrini; se non hai pagato (magari resistendo alle minacce di atti esecutivi, o rendendoti nullatenente), puoi star certo che nessuno ti chiederà più nulla. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, come ha affermato la Corte costituzionale (con sentenza dell'11 ottobre 2000, n. 416, in *Foro it.*, 2000, I, 3055), il che dovrebbe costituire un valido monito per il legislatore e un buon auspicio per veder bandite dal nostro ordinamento le norme del "chi ha dato, ha dato", che più si confanno allo stile del titolare di un banchetto del gioco delle tre carte che non a quello di un legislatore di uno dei più importanti Stati europei del terzo millennio.

Luca Pacioli



S U M M A

Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Francesco Distefano

Segretario
Giuliano Bond

Consiglieri
Claudio Bodini
Roberto Corti
Luciano Aldo Ferrari
Cesario Genco
Alfonso Guadagni
Luciano Minafra
Paolo Moretti
Lucia Starola

Collegio dei Revisori
Francesco Albanese
Antonio Moi
Armando Folino

Realizzazione
Fondazione "Luca Pacioli"

Editore
MEDIAGRAF S.p.A.
Viale della Navigazione Interna, 89
35027 - Noventa Padovana
(Padova) - Tel.: 049/8991565

Direttore responsabile
Lucia Starola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa
Calcagni, Gianpaolo Concori,
Toti Cottone, Camillo De
Remigis, Maria Grazia Di
Stefano, Francesco Distefano,
Paola Falcomatà, Luciano Aldo
Ferrari, Francesca Giglio,
Stefano Marchese,
Gianfrancesco Padoan, Antonio
Walter Podenzani, Pietro
Portoluppi

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Poissoli 24
Telefono 06 85236389
Fax 06 85236390

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Progetto grafico e copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Illustrazioni
Sandro Fabbri

Indirizzo Internet:
www.consrag.it

e-mail:
summa@consrag.it

Luca Pacioli questo mese è
Stefano Marchese

Questo numero è stato
chiuso in redazione
mercoledì 28 febbraio 2001

Per le comunicazioni relative alle variazioni di indirizzo dello
studio, utilizzare esclusivamente il fax numero: 06 85236390

Concessionaria esclusiva per la pubblicità:
PROMEDIA 2000 S.r.l.

Concessionaria incaricata:

db

Sede operativa:
Via Leopoldo Gasparotto n. 168 - 21100 Varese
tel.: 0332/282160 - fax: 0332/282483
www.dbcomm.it

Stampa
MEDIAGRAF S.p.A. - Noventa Padovana, Padova

Tiratura di questo numero 42.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post. - 45% - art. 2, comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova
Autorizzazione Dir. Prov. P.T. - Padova
La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero
degli autori.
Studi, servizi e articoli di "Summa" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.
Prezzo di copertina L. 1.000 valido solo ai fini fiscali

Se non diversamente indicato i fotocolori sono dovuti ai servizi fotografici interni ai musei
o alla cortesia degli autori.
Il Consiglio Nazionale è disponibile ad assolvere i propri impegni per eventuali diritti di riproduzione
qui non contemplati.

Garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che riguardano il destinatario viene svolto nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato al fine di
aggiornare il destinatario su iniziative e offerte dell'editore.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi il destinatario potrà richiedere, in qualsiasi
momento la modifica o la cancellazione, scrivendo al Consiglio Nazionale dei Ragionieri.



Testata associata all'unione stampa
periodica italiana